

ALLEGATO 2

Schema contratto sponsorizzazione monetaria

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INIZIATIVE PROMOSSE E COORDINATE DAL IV SETTORE "PROMOZIONE CULTURALE E ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO" PER L'ANNO 2026.

Nell'anno 2026, il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 e ss. del Codice Civile, tra:

IL COMUNE di SCANDIANO, con sede in Via Vallisneri, 6, C.F. e P.IVA 00441150356, rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Simona Bezzi in qualità di Dirigente del IV Settore "Promozione Culturale ed Attrattività del Territorio" del Comune di Scandiano, di seguito denominato anche "Organizzatore"; in forza di decreto sindaco le n. 38 del 01/08/2024 di seguito denominato anche "Sponsee";

E

_____ con sede _____ () PI/CF
_____, rappresentata dal sig. _____ nato a
_____ il _____ e _____ residente
a _____ via _____. di seguito
denominato anche "sponsor".

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30/01/2026 sono state approvate le linee di indirizzo per la pubblicazione di un avviso rivolto alla ricerca di sponsor per gli eventi e iniziative promossi e coordinati dal IV settore per l'anno 2026:
- con Determina Dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso e la relativa modulistica;
- è pervenuta all'Amministrazione la domanda di sponsorizzazione dell'iniziativa _____ da parte di _____ e pertanto si procede a stipulare il presente contratto come da comunicazioni dello sponsor conservate agli atti d'ufficio con protocollo n. _____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione monetaria dell'evento _____ organizzato dal IV settore del Comune di Scandiano "Promozione culturale e attrattività del territorio". La sponsorizzazione mira a garantire un ritorno d'immagine alla ditta Sponsor e un risparmio di spesa per lo Sponsee. Tale attività si differenzia dalla pubblicità tradizionale in quanto non si esaurisce nella mera esaltazione del prodotto, ma consente allo sponsor di raggiungere un ampio pubblico, il quale riconduce il brand a tematiche di interesse generale. Ciò premesso in via generale, la ditta sponsor, come sopra identificata e rappresentata, si impegna alla partecipazione finanziaria, quale sponsor, per la realizzazione dell'evento _____ organizzato dal IV settore "Promozione culturale e attrattività del territorio". Lo sponsor acquisisce il diritto all'utilizzazione a scopo pubblicitario dello spazio a esso dedicato durante l'evento indicato, secondo le modalità meglio descritte al successivo art. 4.

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE

Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, unita e/o soggetti responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) a esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a:

- a) versare in un'unica soluzione allo sponsee l'importo pattuito di cui al **successivo articolo 5;**
- b) sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale il contenuto di eventuali messaggi pubblicitari di propria iniziativa legati all'evento/agli eventi di cui trattasi;

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Scandiano si impegna a:

- a) consentire allo sponsor tecnico di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione individuati;
- b) riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;
- c) evidenziare il marchio/logo/nome dello sponsor nelle pagine web del Comune di pubblicizzazione dell'iniziativa, ove presenti;

d) inserire il nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali di comunicazione| dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati nel corso della durata del contratto o in pubblicazioni successive;

ART. 5 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il valore dell'importo del presente contratto di sponsorizzazione è di Euro () più Euro per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro ().

L'importo sarà versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della fattura (PagoPA).

Il corrispettivo potrà subire variazioni di importo in diminuzione, qualora non vengano rispettate le condizioni previste dallo sponsor nel presente contratto.

ART. 6 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Comune di Scandiano riconosce che il logo, la denominazione e ogni altro diritto di proprietà intellettuale sono di esclusiva proprietà dello Sponsor e che non acquisirà alcun diritto sugli stessi, se non per gli usi espressamente autorizzati dal presente contratto. Le parti si impegnano a collaborare nel modo più efficace tra loro per la protezione del logo nonché a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale contraffazione e/o uso indebito dello stesso di cui dovessero venire a conoscenza, nonché di ogni eventuale reclamo, diffida, istanza o richiesta di azione legale da parte di terzi che dovessero riguardare, direttamente od indirettamente, l'oggetto del presente contratto.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI ED ASSICURAZIONE

Il Comune di Scandiano dichiara di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni (in proprio o tramite gli organizzatori delle iniziative in calendario) in merito allo svolgimento dell'iniziativa e di essere pertanto in regola con tutte le norme di legge, le disposizioni emanate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Autorità preposte al controllo, manlevando lo sponsor da qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa, avanzata da terzi in proposito. Il comune di Scandiano dichiara di disporre di un'idonea polizza di responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia i assicurazione, a copertura di tutti i danni che - nel corso delle dell'evento oggetto del contratto organizzate direttamente - possono essere arrecati a persone, animali o cose, manlevando lo sponsor da qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa avanzata da terzi in proposito, il Comune di Scandiano solleva lo sponsor da qualsivoglia responsabilità civile in ordine all'allestimento e

svolgimento della manifestazione e per quanto in essa esposto con | riferimento anche ai mezzi ed alle persone impiegate, nonché ai terzi estranei eventualmente coinvolti.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso convenuto.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Lo sponsor, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili dal sito del Comune di Scandiano).

ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Scandiano può recedere anticipatamente e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse. In ogni caso il contratto si intende risolto qualora la sponsor o il Comune risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi. La comunicazione di recesso deve essere comunicata dalla parte recedente a mezzo pec (posta elettronica certificata) con anticipo di almeno giorni 15. Inoltre, il presente contratto, si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Scandiano.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del presente contratto di sponsorizzazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto

dal Reg. UE/679/2016. 1 trattamento dei dati personali sarà, inoltre, improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 1. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Scandiano e la ditta Sponsor come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente contratto, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate; saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi e saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Qualora non sia possibile dirimere la controversia con risoluzione bonaria, sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

ART. 14 — SPESE

Tutte le spese del presente atto e a esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto. Tutte le spese del presente atto e ad esso

conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Comune di Scandiano
Dott.ssa Simona Bezzi
Dirigente IV settore

P. Sponsor
Il Legale Rappresentante
